

Normativa giuridica e fiscale settore olistico*

Nel sistema professionale italiano si fronteggiano due grandi insiemi:

- Le professioni regolamentate, i cui iscritti sono pari a circa 1 milione e 700 mila persone. Queste rappresentano le cosiddette "professioni protette" perché vi si può accedere solo mediante esame di Stato, cui segue l'iscrizione all'Albo diretto dall'Ordine di ciascuna categoria professionale (per esempio ciò avviene per i notai, i medici, gli avvocati, gli psicologi, gli assistenti sociali, ecc.).

- Le attività non regolamentate, i cui esercenti sono rappresentati da un ampio numero di Associazioni, una parte delle quali si riconoscono in un Coordinamento Nazionale unitario, il CoLAP. Le professioni non regolamentate sono tutte quelle che, per essere esercitate, non necessitano dell'iscrizione ad un albo professionale, non è previsto un esame di Stato né esiste un Ordine professionale per tale categoria. Questo è il caso degli Operatori Olistici.

Ad oggi, infatti, chiunque può svolgere una professione non regolamentata perché non esistono leggi che la tutelano, ne accertino la reale competenza e soprattutto che testimonino l'esistenza e la consistenza di tale professionalità sul territorio italiano.

Pur mancando la regolamentazione in merito all'attività di Operatore Olistico, è **considerata attività legittima ai sensi della Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 35, 41) e dal Codice Civile (artt. 2060, 2061, 2229), purché non si sconfini in campi d'azione riservati alle professioni sanitarie propriamente dette (medica, fisioterapica, infermieristica).**

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, Legge 14.1.2013 n. 4, :

"Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice."

Per i professionisti quindi l'obbligo di citare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente e/o in ogni qualsivoglia forma di presentazione o pubblicità, gli estremi della presente legge: ***"Professionista disciplinato ai sensi della Legge n° 4/2013"*** Se ci si riferisce all'attività proposta: ***"Attività disciplinata ai sensi della Legge n° 4/2013"*** Alla legge seguiranno sicuramente una serie di provvedimenti attuativi che forniranno maggiori e precisi dettagli sull'applicazione delle nuove norme, compreso l'obbligo da parte di una serie di soggetti pubblici di adeguare i propri regolamenti (Regioni...Comuni...ASL...).

È possibile aprire regolare partita IVA iscrivendosi all'Agenzia Delle Entrate con codice 96.09.09 (altri servizi n.c.a.), iscrizione alla gestione separata per quanto riguarda l'I.N.P.S. e sottoscrivere un'assicurazione a tutela della professione. Il codice attività I.N.P.S. è: Codice 26 "OPERATORE PER IL BENESSERE FISICO". L'Operatore del Benessere è un lavoratore autonomo, non necessita d'iscrizione C.C.I.A.A. (Non è possibile l'iscrizione alla Camera di Commercio proprio perché si tratta di attività professionale indipendente regolata dalla legge n. 4 del 14.01.2013)*

Per esempio, oggi in Italia, chi vuole svolgere la professione di Operatore Olistico paradossalmente, può scegliere liberamente di:

- esercitare l'attività anche senza avere una formazione specifica (es. senza aver frequentato un Corso di Operatore Olistico)
- esercitare l'attività in modo autoreferenziale dopo aver conseguito un diploma frequentando un Corso di Operatore Olistico
- esercitare l'attività iscrivendosi ad un'Associazione professionale e dunque assoggettandosi ai doveri e agli obblighi (soprattutto deontologici e di aggiornamento professionale) imposti dall'Associazione cui si è scelto di appartenere

***Queste informazioni non hanno valore di consulenza giuridica e/o fiscale: a tale scopo consultare un professionista del settore.**